

COMUNE DI CAPENA
PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI I.C.I.

ART. 1

ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale e siano ubicati nello stesso isolato dell'abitazione principale, o nelle vicinanze, usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa, purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento (anche se separatamente accatastate).

2. Estensione dell'aliquota agevolata e della detrazione prevista per le abitazioni principali, per i proprietari di 2^a abitazioni nel Comune, concesse in comodato d'uso a parenti.

3. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro II grado, secondo le norme del codice civile, sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e se la concessione è dimostrata con dichiarazione di atto notorio del proprietario e dell'usuario. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

ART. 2

ULTERIORE DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE.

1. Hanno diritto all'ulteriore detrazione per l'abitazione principale i soggetti di cui al comma 1 dell'art.3 del D.Lgs.502/92, ovvero:

a) I nuclei familiari, residenti nell'abitazione principale, con ultra settantenni o disabili con invalidità non inferiore al 75 per cento;

b) I nuclei familiari, residenti nell'abitazione principale, con oltre 2 minori a carico che risultano residenti anagraficamente;

2. Con deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs.504/92 verrà stabilita l'ammontare dell'ulteriore detrazione.

2/a. Per l'anno 2008 l'ulteriore detrazione è stabilita in Euro 51,65.

3. PER USUFRUIRE DELL'ULTERIORE DETRAZIONE OCCORRE AVERE I SEGUENTI REQUISITI:

a) che la somma dei redditi imponibili, compresi i redditi con ritenuta alla fonte, del nucleo familiare convivente, riferiti all'anno precedente a quello nel quale si ha diritto all'ulteriore detrazione, non superi complessivamente Euro 13.066,36 (L.25.300.000);

b) che l'invalidità sia accertata da un struttura pubblica;

c) che il 70^o anno di età sia compiuto entro l'anno precedente rispetto a quello per il quale si richiede l'ulteriore agevolazione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo per l'abitazione principale dove i componenti del nucleo familiare di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.1 del presente regolamento, hanno stabilito la loro residenza anagrafica debitamente accertata.

5. La richiesta di ulteriore detrazione, ricorrendone le condizioni necessarie, deve essere presentata al Comune, entro il termine di scadenza per il versamento in acconto e saldo. La richiesta deve essere presentata una sola volta - e vale fino al permanere delle condizioni - compilando l'apposito modulo in distribuzione presso il Comune.

6.L'ulteriore detrazione di cui al comma 5 dell'art. 1 L. 244/2007, spetta alla sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta , secondo le modalità previste dalla stessa norma.

**ART.3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTI**

I versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili possono essere eseguiti indifferenteemente con bollettino postale o mediante F24.

**ART.4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESENZIONI**

Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. c D. Lgs 443/1997, l'esenzione ICI di cui all'art. 7 comma 1 lett. i. D. Lgs 504/1992 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore .

**ART.5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Ai sensi dell'ART.59 D. Lgs 446/1997 lett. m è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili; ne è esclusa l'attività di liquidazione , stante il controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti.

1.Sono recepiti i criteri stabiliti dal D.Lgs 218/1997.

**ART .6
VALORE AREE FABBRICABILI**

Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

SCHEMA PER LA STIMA DELLE AREE EDIFICABILI E PER IL CALCOLO DELL'ICI DALL'ANNO D'IMPOSTA 2006

DESTINAZIONE D'USO	ZONA DI UBICAZIONE	INDICE DI FABBRICABILITA'	COSTO DI COSTRUZIONE AREA EDIF. €/MQ	VALORE AREA EDIF. €/MQ	VALORE AREA SOGGETTA A COMPARTO €/MQ
COMPLETAMENTO	B1	VEDI P.P	172,61	variabile come da P.P (1)	
COMPLETAMENTO	B2	0,60mc/mq	172,61	34,52	
COMPLETAMENTO	B3	0,30mc/mq	172,61	17,26	
COMPLETAMENTO	B4	0,35mc/mq	172,61	20,14	
ESPANSIONE	C1	1 mc/mq	172,61	57,54	28,77
ESPANSIONE	C2	0,50 mc/mq	172,61	28,77	14,39
ESPANSIONE	C3	1,25 mc/mq	172,61	71,92	35,96
COMPARTO P.P.2	C2B	0,25MC/MQ	172,61	14,38	
SERVIZI PRIVATI	F3	0,60mc/mq	172,61	34,52	17,26
	VARIANTE NTA PIANO				
SERVIZI PRIVATI	COMMERCIO	0,50 mc/mq	172,61	86,31	43,15
SERVIZI PRIVATI	F4	0,20 mc/mq	172,61	11,5	5,75
SERVIZI PRIVATI	F5	0,15 mc/mq	172,61	8,63	4,31
ZONA INDUSTRIALE	D2	1,00mc/mq	398,61	113,89	85,42
ZONA INDUSTRIALE	D3	2,00mc/mq	398,61	99,65	74,74
ZONA SPORTIVA E LIMITROFA PER INTERA PARTICELLA	P.P ZONA SPORTIVA	0,25 mc/mq	172,61	14,38	

(1) Valore al mc edificabile 57,54 euro

I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

ART. 7
ALIQUOTE ANNO 2008

Per l'anno 2008 vengono applicate le seguenti aliquote:

A) 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

B) 3per mille, ai sensi del comma 5 dell'art.1 della L.449/97, in favore di proprietari di fabbricati adibiti ad abitazione principale e non, per i quali intendono adeguarsi alla delibera di Consiglio Comunale N.26/01 "Approvazione del piano del colore del centro Storico";

C) 7 per mille per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/7 e D/8;

D) 7 per mille per le aree fabbricabili;

E) 6,70 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

ART.8
DISPOSIZIONI FINALI

1. Valgono le leggi dello Stato per quanto non stabilito dal presente regolamento.